



COMUNE di MASLIANICO

Provincia di Como

Approvato con delibera di C.C. nr 7 del 9/3/2006 - **Modificato** con delibera di C.C. nr 24 del 29/9/2006 artt. 13-18 **Modificato** con delibera di C.C. nr 10 del 08/03/2007 artt. 4-8-12-15-17-18-21-22 - **Modificato** con delibera di C.C. nr 06 del 05/03/2008 artt. 12-16-17 **Modificato** con delibera di C.C. nr 7 del 25 /03/2009 artt. 13-17-18

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

PARTE PRIMA – AMBITO D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

- ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento
- ARTICOLO 2 - Presupposto dell'imposta.
- ARTICOLO 3 - Definizione di fabbricato.
- ARTICOLO 4 - Definizione d'area fabbricabile.
- ARTICOLO 5 - Definizione di terreno agricolo.

PARTE SECONDA – PRINCIPI GENERALI

- ARTICOLO 6 - Soggetti passivi.
- ARTICOLO 7 - Soggetto attivo.
- ARTICOLO 8 - Base imponibile dei fabbricati.
- ARTICOLO 9 - Base imponibile delle aree fabbricabili.
- ARTICOLO 10 - Base imponibile dei terreni agricoli.
- ARTICOLO 11 - Base imponibile dei terreni agricoli condotti direttamente
- ARTICOLO 12 - Determinazione delle aliquote.
- ARTICOLO 13 - **Esenzioni**
- ARTICOLO 14 - Riduzione per i fabbricati inagibili.
- ARTICOLO 15 - Nozione di abitazione principale.
- ARTICOLO 16 - Assimilazione ad abitazione principale
- ARTICOLO 17 - **Detrazione per l'abitazione principale**
- ARTICOLO 18 - **Versamenti**
- ARTICOLO 19 - Applicazione dei principi dello statuto del contribuente
- ARTICOLO 20 - Conoscenza degli atti e semplificazione
- ARTICOLO 21 - Chiarezza e motivazione degli atti
- ARTICOLO 22 - Rimborso dell'imposta per sopravvenuta inedificabilità

PARTE TERZA - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ARTICOLO 23 - Norma di rinvio
- ARTICOLO 24 - Entrata in vigore

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

PARTE PRIMA – AMBITO D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - ICI - di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Il presente regolamento è adottato in conformità e nel rispetto dei principi dettati dallo "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

ARTICOLO 2 - Presupposto dell'imposta.

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, d'aree fabbricabili e di terreni agricoli - così come definiti nei successivi articoli - siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

ARTICOLO 3 - Definizione di fabbricato.

1. Per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza sempre che non sia stato già presentato un progetto d'edificazione sull'area rimanente.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data d'ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è in ogni caso utilizzato.

ARTICOLO 4 - Definizione d'area fabbricabile.

1. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo
2. Il Comune, quando attribuisce ad un terreno la natura d'area fabbricabile, deve darne comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente (art. 31 comma 20 L. 289/2002)
3. Il comune su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.
4. Sono altresì considerate edificabili:
 - a) Le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo ovvero in base alle possibilità effettive d'edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità d'espropriazione per pubblica utilità;
 - b) Le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati o sono comunque stati realizzati, dei fabbricati, anche abusivi e poi condonati;

- c) Le aree che risultano dalla demolizione di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) , della legge 5 agosto 1978, n. 457, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, alla data in cui è comunque utilizzato;
 - d) in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dall'art. 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
5. Non sono considerate edificabili:
- a) le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'articolo 3 del presente regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenze;
 - b) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità dagli strumenti urbanistici;
 - c) i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale che oltre ad essere iscritti negli appositi elenchi comunali e soggette al pagamento dei contributi per invalidità, vecchiaia e malattia previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, hanno un volume d'affari derivante dalle attività agricole superiore a 50% del reddito complessivo. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
 - d) I soggetti interessati devono presentare al comune un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti entro il 30 giugno dell'anno di imposta interessato.

ARTICOLO 5 - Definizione di terreno agricolo.

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghi coltura, all'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.
2. Terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali l'attività agricola è esercitata in forma non imprenditoriale.

PARTE SECONDA – PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 6 - Soggetti passivi.

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 2, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

ARTICOLO 7 - Soggetto attivo.

1. L'imposta è accertata , liquidata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'art. 2 la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio del comune stesso.
2. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

ARTICOLO 8 - Base imponibile dei fabbricati.

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 2.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore dei fabbricati è dato applicando alle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione i moltiplicatori previsti delle vigenti disposizioni di legge ed esattamente:
 - a) 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A- C con esclusione di quelle classificate nelle categorie A/10 e C/1
 - b) 140 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali B (modificato dall'art. 2 comma 45 – 46 D.L. 262/2006)
 - c) 50 per le unità immobiliari classificate nel gruppo D (solo se con rendita attribuita) e nella categorie A/10 (uffici)
 - d) 34 per le unità immobiliari classificate nel gruppo C/1
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 48 della L.662/96 a partire dal 1 gennaio 1997 le rendite catastali sono rivalutate del 5% ai fini dell'applicazione dell'ICI.
4. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 6 comma 1, del D.Lgs 490/99, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di 100 volte.
5. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote d'ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze.
6. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701.

ARTICOLO 9 - Base imponibile delle aree fabbricabili.

1. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è determinata in base al valore venale in comune commercio vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Tale valore deve essere elaborato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978 n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

ARTICOLO 10 - Base imponibile dei terreni agricoli.

1. Per i terreni agricoli, la base imponibile si ottiene moltiplicando il reddito dominicale risultante al catasto terreni vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, per 75.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 48 della L.662/96 a partire dal 1 gennaio 1997 le rendite catastali sono rivalutate del 25% ai fini dell'applicazione dell'ICI.
3. Non concorrono alla formazione della base imponibile i terreni ricadenti in aree di collina delimitate ai sensi art. 15 L. 27.12.1977 n. 984.

ARTICOLO 11 - Base imponibile dei terreni agricoli condotti direttamente

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al pagamento dei contributi per invalidità, vecchiaia e malattia sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente 25.822,84 euro e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 25.822,84 euro e fino a 61.974,83 euro;
 - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 61.974,83 euro e fino a 103.291,38 euro;
 - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 103.291,38 euro e fino a 129.114,22 euro.
2. Ai fini dell'agevolazione del comma precedente, devono essere considerati tutti i terreni posseduti dal contribuente, anche se ubicati sul territorio di più comuni. In questo caso la riduzione è ripartita proporzionalmente ai valori dei singoli terreni ed è rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.

ARTICOLO 12 - Determinazione delle aliquote.

1. L'aliquota è stabilita dal Comune, con delibera del Consiglio Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446 e si applicano a decorrere dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. (modificato dall' art. 1 comma 156 legge 296/2006 finanziaria)
 2. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le aliquote si intendono prorogate di anno in anno . (modificato dall' art. 1 - comma 169 legge 296/2006 finanziaria)
 3. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni principale, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati.
- 3- bis** La deliberazione di cui al comma 1, può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma saranno previste con apposita disciplina regolamentare. (articolo 1, comma 6 lettera a), legge finanziaria n. 244 del 2007)
4. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille:
 - a) per le abitazioni principali possedute da persone fisiche residenti nel Comune;
 - b) a favore dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
 - c) per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;
 - d) per gli immobili invenduti delle imprese edilizie per un periodo comunque non superiore a tre anni, a condizione che si tratti di immobili realizzati dalle imprese.
 5. Il comune può deliberare una aliquota anche inferiore al 4 per mille per i soggetti che realizzano interventi di recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al

recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti; l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori

- 5-bis** Il comune può deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili a canoni sostenibili, aliquote più favorevoli con possibilità di deroga al limite minimo dell'aliquota fino all'esenzione dall'imposta (*articolo 2, comma 288 legge finanziaria n. 244 del 2007*)
6. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nel Comune nel periodo d'imposta.
- 6-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 17, commi 1-bis e 1-ter, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (*articolo 1, comma 6 lettera b), legge finanziaria n. 244 del 2007*)
7. I comuni debbono trasmettere direttamente al Ministero tramite posta elettronica la richiesta di pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote e detrazioni ICI.

ARTICOLO 13 - Esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. 206/2003, sono esenti le attività di oratorio e svolte dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Costituzione.
2. L'esenzione disposta dall'art.7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992, si applica esclusivamente e a condizione che gli immobili oltre che utilizzati, siano anche posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dai soggetti, indicati all'art. 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, che svolgono attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, che non abbiano esclusivamente natura commerciale, (ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 7, comma 2/bis, del D. Legge 203/2005, convertito in Legge 248/2005, modificato dall'art. 39 della L. 248/06).
- 3. Ai sensi dell'art. 1 D.L. nr. 93 del 27 maggio 2008, convertito in legge 126 del 24/7/2008 a decorrere dal 2008 sono escluse dall'imposta ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992:**
 - 1. le abitazioni principali e relative pertinenze anche se autonomamente scritte in catasto nella categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili) e C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale.**
 - 2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;**
 - 3. gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;**
 - 4. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;**
 - 5. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;**

- 6. unità immobiliare del soggetto passivo che a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.**
- 7. le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (o collaterale) entro il 2° grado, purché residenti e a condizione che le stesse non risultino locate.**

ARTICOLO 14 - Riduzione per i fabbricati inagibili.

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 446/1997, vengono individuate le caratteristiche di inagibilità o di inabitabilità del fabbricato soggetto ad imposta che danno luogo all'applicazione della riduzione dell'imposta al 50 per cento di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità può essere accertata: mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario o da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva da presentarsi contestualmente al verificarsi dello stato di inagibilità.
3. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. Non costituiscono altresì motivo di inagibilità o di inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature.

ARTICOLO 15 - Nozione di abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. (art. 1 comma 173 lettera b) legge 296/2006 finanziaria)

ARTICOLO 16 - Assimilazione ad abitazione principale

1. Sono equiparate alle abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ;
 - c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
 - d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
 - e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale come definite dell'art. 817 del Codice Civile, benché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale sebbene autonomamente scritte in catasto nella categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili) e C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale.
 - f) unità immobiliare del soggetto passivo che a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta

assegnatario della casa coniugale a condizione non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 446/1997, si considera abitazione principale con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e non della detrazione, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (o collaterale) entro il 2° grado, se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e a condizione che le stesse non risultino locate. Per beneficiare dell'agevolazione, il contribuente comodante deve rendere apposita autocertificazione su modulistica messa a disposizione dall'ufficio tributi, a pena di decadenza del beneficio, entro il 31 dicembre di ciascun anno d'imposta. L'autocertificazione avrà valenza anche per i successivi anni d'imposta.

La certificazione conterrà quanto segue:

- a) Cognome e nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e codice fiscale del proprietario o dell'usufruttuario;
- b) dati catastali e l'ubicazione dell'immobile posseduto e concesso in uso gratuito e quota di possesso;
- c) dichiarazione che detto alloggio è concesso in uso gratuito a parente in linea retta ascendente e discendente di primo o secondo grado, indicando il grado di parentela, Cognome e Nome, luogo e data di nascita, il luogo di residenza anagrafica ed il codice fiscale

Il contribuente è tenuto a comunicare tempestivamente e per iscritto il venir meno delle condizioni che danno diritto all'agevolazione.

ARTICOLO 17 - Detrazione per l'abitazione principale.

1. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica (modificato dall' art. 1 comma 173 lettera b) legge 296/2006 finanziaria) si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, l'importo della detrazione stabilito annualmente dal Consiglio, come previsto dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs 504/92 e successive modifiche, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica

1-bis. ABROGATO

1-ter ABROGATO

2. Con la deliberazione di cui all'articolo 12 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino alla misura prevista dall'art. 8, comma 3, del D. Lgs 504/92 e successive modifiche, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. La facoltà di aumentare le detrazioni a norma del precedente comma 2 può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale.

ARTICOLO 18 – Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 6 per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso.

2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 446/1997, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché l'imposta sia stata complessivamente versata.
3. L'imposta deve essere versata in un'unica soluzione entro il 16 giugno o in due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre. Se l'imposta complessiva annua è inferiore a € 6,00= non si procede al versamento. L'importo totale da versare va arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'imposta può:

- a) essere versata al concessionario
- b) essere versata con il modello F24
- c) essere liquidata con la dichiarazione delle imposte sui redditi

ARTICOLO 19 - Applicazione dei principi dello statuto del contribuente

1. Si applicano i principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, sullo statuto dei diritti del contribuente e nel D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, di seguito riportati.

ARTICOLO 20 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. A norma dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Amministrazione Comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'Amministrazione Comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
3. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

ARTICOLO 21 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Secondo le disposizioni dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti emessi dall'Amministrazione Comunale devono essere motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Gli atti dell'Amministrazione Comunale devono tassativamente indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato, il responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Di conseguenza l'avviso di accertamento deve:
 - a) essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato

- b) Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale
- c) indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato
- d) il responsabile del procedimento,
- e) dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela,
- f) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere
- g) indicare il termine di 60 giorni entro cui effettuare il pagamento

ARTICOLO 22 - Rimborso dell'imposta per sopravvenuta inedificabilità.

1. Per le aree divenute inedificabili al contribuente spetta il rimborso limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi legali, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto fra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente dieci anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata, entro il termine di cinque anni, dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo d'inedificabilità.

PARTE TERZA - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 23 - Norma di rinvio.

1. Per quanto concerne l'accertamento, la liquidazione, la riscossione anche coattiva e le sanzioni, si rinvia alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari.

ARTICOLO 24 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
3. Copia del presente regolamento a norma dell'art. 22 della Legge 241/1990, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché né possa prendere visione in qualsiasi momento e trasmesso agli uffici competenti.